



Sentenza n. 293/2019

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto **Presidente**

Quirino Lorelli **Consigliere**

Andrea Luberti **Primo referendario – relatore**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 21749 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Maria Loreta Salmena, nata a Cassano all'Ionio in data 16 dicembre 1968, ivi residente alla via Generale Diaz, 36, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Chiamonte, con studio in Saracena (CS), alla via Agostino Casini, 31.

Ivi elettivamente domiciliata in forza di procura *ad litem*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2019 il relatore, dott. Andrea Luberti, e il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Davide Vitale, nonché l'avvocato Vincenzo Chiaromonte.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio Maria Loreta Salmena, nella sua qualità di

titolare della ditta individuale *Artemondo Artigianato ed Oggettistica di Oriente di Salmena Maria Loreta*, per sentirla condannare al risarcimento, in favore del Ministero dello sviluppo economico, della somma di euro **20.837,00**.

In particolare, dalla documentazione allegata all'atto di citazione è emerso che la convenuta ha usufruito di agevolazioni finanziarie, erogate da *Sviluppo Italia* società per azioni, per la realizzazione di un proprio progetto imprenditoriale, consistente nella gestione di un'attività di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria.

Il finanziamento, concesso a seguito di domanda dell'interessata e di contratto stipulato in data 28 dicembre 2007, ha comportato l'erogazione di una serie di contribuzioni finanziarie (sia a mutuo agevolato che a fondo perduto), in cinque soluzioni, pari complessivamente a euro **20.837,00**, di cui:

- euro 6.465,21 quale contributo in conto capitale a fondo perduto;
- euro 11.629,79 quale finanziamento a tasso agevolato;
- euro 5.164,57 quale contributo in conto gestione.

Le condizioni del finanziamento, riportate nel contratto, prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di svolgere l'attività finanziata per un minimo di cinque anni, obbligo il cui rispetto era, peraltro, attestato dall'interessata con dichiarazione in data 13 gennaio 2012, risultata in seguito non veritiera.

Da controlli operati dal corpo della Guardia di finanza è, infatti, emerso che la ditta in questione aveva cessato (secondo quanto risultante dall'anagrafe tributaria) la propria attività a far data dal 31 dicembre 2011 e che pertanto non aveva osservato l'obbligo di continuare l'attività finanziata per almeno

un quinquennio.

Per tale motivo, in data 23 marzo 2016, le agevolazioni concesse erano state revocate da parte della *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa* società per azioni (INVITALIA).

Tale ente era infatti succeduto a Sviluppo Italia Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella titolarità delle relative funzioni.

La richiesta di restituzione anticipata comprendeva anche ulteriori somme, già escusse a seguito della mancata restituzione da parte della beneficiaria, e che non formano oggetto della presente richiesta risarcitoria.

Il danno contestato dalla Procura per la vicenda all'esame ammonta al totale dei finanziamenti concessi ed effettivamente erogati, pari ad euro **20.837,00** oltre agli accessori di legge.

La convenuta Maria Loreta Salmena, si è costituita con memorie dell'avvocato Vincenzo Chiaramonte in data 30 gennaio 2019.

Nelle memorie difensive, la convenuta ha esposto di avere regolarmente svolto l'attività cui la dazione pubblicitica era finalizzata e di avere interrotto tale attività (dopo un quadriennio) per difficoltà legate alla congiuntura economica che hanno impedito la restituzione del finanziamento agevolato, peraltro rappresentate all'ente erogatore congiuntamente a richieste di sconti e dilazioni.

Proprio per la mancata restituzione di taluni ratei del finanziamento agevolato, quest'ultimo aveva, in effetti, escusso la convenuta per la somma di euro 10.276,93, con nota prot. n. 19289/SPO del 24.6.2011.

Il difensore ha, pertanto, sollevato eccezione di prescrizione per decorrenza

ultraquinquennale, computata a ritroso, dell'arco di tempo tra l'invito a dedurre, notificato in data 5 aprile 2018 e la richiesta di restituzione della somma attribuita a titolo di finanziamento agevolato all'interessata, formulata in data 24 giugno 2011.

Il difensore ha, inoltre, per le ragioni esposte, rilevato l'inesistenza del danno nonché dell'elemento soggettivo nella convenuta.

All'udienza del 19 febbraio 2019 il pubblico ministero ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, rettificando tuttavia l'indicazione dell'ente destinatario del risarcimento del danno in INVITALIA, mentre il difensore si è riportato alla propria memoria scritta.

DIRITTO

Nel merito, il Collegio reputa che la richiesta formulata nell'atto di citazione sia meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che risultano, *per tabulas*, dalla documentazione allegata all'atto di citazione.

Sotto il profilo fattuale, questo giudicante rileva che l'azione risarcitoria poggia, in via prevalente, sui dati emergenti dalla segnalazione di danno della Guardia di Finanza e sulla documentazione ad essa allegata, e che, secondo precedenti giurisprudenziali conformi, viene attribuita piena efficacia probatoria agli atti di indagine espletati dalla polizia tributaria; in particolare gli stessi sono ascrivibili agli atti fidefacienti ai sensi dell'articolo 2700 codice civile (*cf.*, sul punto, Sez. giur. Calabria, 16 novembre 2016, n. 277).

Infatti, proprio dai rilevamenti effettuati, dagli organi requirenti, mediante la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, emergeva che la suddetta attività commerciale, esercitata da Salmena Maria Loreta e per la quale era stato

richiesto e concesso il contributo a favore dell'auto – impiego, risultava cessata senza che la beneficiaria avesse, da un lato, rispettato i vincoli quinquennali previsti dall'art. 12 del D.M. n. 295/2001 di attuazione del D.Lgs.vo n. 185/2000, richiamato dall'art. 5 del suindicato contratto per la concessione delle agevolazioni e, dall'altro, provveduto, ai sensi della lettera i) dello stesso art. 5 della stipulazione medesima, ad assolvere l'ulteriore fondamentale obbligo di comunicare all'ente erogante le prescritte informazioni sull'andamento dell'attività commerciale.

Da tali atti emerge, in modo evidente, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, quali, in particolare, la cessazione dell'attività per circostanze imputabili all'interessata, come più innanzi si dirà, le fuorvianti comunicazioni all'ente finanziatore sull'andamento dell'impresa e il danno erariale, consistente nell'importo indebitamente erogato.

Sotto il profilo psicologico, la Sezione, condividendo quanto esposto dal requirente, osserva che la violazione degli obblighi convenzionali, assunti dalla convenuta e che la stessa, in sede di sottoscrizione del contratto di concessione, si era impegnata ad osservare unitamente a tutta la normativa puntualmente richiamata nella medesima stipula, non può che ascriversi alla consapevole violazione, da parte del beneficiario Salmena Maria Loreta, degli obblighi di servizio sulla stessa incombenti.

Tale consapevole violazione è, senza dubbio, riconducibile ad un comportamento connotato dal requisito del dolo (c.d. dolo contrattuale) anche in ragione della violazione di puntuali obblighi di informazione che gravano sulla sig. Salmena Maria Loreta e che, nella specie, sono stati completamente e volutamente disattesi.

I predetti obblighi sono poi, puntualmente, richiamati nel contratto di concessione sottoscritto tra Sviluppo Italia / Invitalia e la beneficiaria Salmena Maria Loreta, in data 28.12.2007, il quale, alla lettera i) dell'art. 5 (obblighi del beneficiario) prevede, altresì, che il beneficiario stesso sia tenuto a fornire all'ente erogatore, fino alla data di scadenza del quinto anno dalla data di emissione alle agevolazioni, informazioni sull'andamento dell'attività, e, successivamente all'erogazione del saldo in conto gestione, anche la documentazione attestante la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi (certificazione, quest'ultima, come abbiamo visto, risultata, quantomeno per il 2012, non veritiera).

Né la convenuta ha, deliberatamente, comunicato ad Invitalia la cessazione dell'attività in data 31.12.2011.

Tale omissione, in particolare, rilevante incidenza assume ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo giacché tesa a dolosamente occultare un elemento decisivo per la revoca del contributo e, anche sotto il profilo della eccepita prescrizione, sposta in avanti il *dies a quo* del termine prescrizione, che deve collocarsi alla data in cui, con la informativa di reato della Guardia di Finanza, il comportamento doloso produttivo di danno erariale viene pienamente disvelato anche per l'ente erogante i benefici.

Sussiste anche il nesso di derivazione causale tra la prima e il secondo perché, con tutta evidenza, l'anticipata cessazione dell'attività ha comportato la frustrazione dell'interesse pubblico cui le agevolazioni erano sottese.

Infatti, proprio in considerazione della cessazione dell'attività da parte dell'interessata, il Collegio ritiene che le citate provvidenze non abbiano perseguito, nemmeno *pro rata*, le finalità di interesse pubblico cui erano

preordinate. In altri termini, la cessazione anticipata della ditta alla data 31 dicembre 2011 ha comportato uno sviamento dell'interesse pubblico perseguito con il finanziamento, che *ab origine* si concretizzava nello svolgimento dell'attività finanziata per almeno un quinquennio.

In conclusione, il collegio ritiene che la convenuta abbia, in modo illegittimo fruito di finanziamenti di provenienza pubblica, determinando un indebito ammanco all'erario per la totalità del contributo percepito.

L'accoglimento della pretesa risarcitoria trova, tuttavia, un limite nel parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione all'importo del finanziamento agevolato, già azionato dall'ente danneggiato con atto di diffida del 24.6.2011, antecedente di oltre un quinquennio la data (aprile 2018) di notifica dell'invito a dedurre e pertanto da ritenersi prescritto.

Di conseguenza, il Collegio reputa di dover detrarre, dal danno pur provato pari a euro 20.837,00, l'ammontare di euro 10.276,93, corrispondenti alle rate di finanziamento agevolato per le quali deve essere accolta la proposta eccezione di prescrizione, residuando a carico della convenuta il danno erariale pari a euro 10.560,07.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna Maria Loreta Salmena, nella sua qualità di titolare della ditta individuale *Artemondo Artigianato ed Oggettistica di Oriente di Salmena Maria Loreta*, al pagamento, in favore di INVITALIA Spa, della somma di euro **10.560,07**.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT e gli interessi legali dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Luberti

f.to Rita Loreto

Depositata in Segreteria il 24.07.2019

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo